



COMUNE DI OPI



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 5 Data 29-04-2023	Costo di gestione servizio TARI per l'anno 2023
---------------------------------------	--

L'anno **duemilaventitre** il giorno **ventinove** del mese di **aprile** alle ore **16:00** e successive nella sala delle adunanze del Consiglio Comunale presso la sede comunale.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Cognome e Nome	Carica	Pr. As.
Di Santo Antonio	SINDACO	Presente
Boccia Odoriso	VICE SINDACO	Presente
Gentile Filippo	CONSIGLIERE	Presente
Paglia Alessandro	CONSIGLIERE	Assente
Leone Cesidio	CONSIGLIERE	Presente
Ruggiero Giannicola	CONSIGLIERE	Presente
Gentile Mariapia	CONSIGLIERE	Assente
Tatti Tonino	CONSIGLIERE	Presente
Di Rocco Massimo	CONSIGLIERE	Assente
Leone Guglielmo	CONSIGLIERE	Assente
Cimini Cesidio	CONSIGLIERE	Assente

Totale Presenti 6, Assenti 5

Voti favorevoli 6, Voti contrari 0, Astenuti 0

Presiede il Sig. Di Santo Antonio, nella sua qualità di **PRESIDENTE**.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Marra Dott.ssa Antonella.

La seduta è Pubblica

IL CONSIGLIO COMUNALE

Relazione al Sindaco.

Premesso che:

- a seguito della istituzione della Imposta Unica Comunale (IUC), ai sensi dell'art. 1, comma 639 della L. 147/2013 (c.d. Legge di stabilità per il 2014), l'imposizione in materia di servizio rifiuti è stata rivista da detta normativa che ha istituito, nell'ambito della IUC, la *Tassa sui Rifiuti* (TARI);
- l'art. 1, comma 654 della citata normativa prevede in relazione alla Tassa sui Rifiuti che: *“In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”*;
- la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati e urbani, da esercitarsi *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria”* stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;
- tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205 e la *“diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti”* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera c) della legge 27/12/2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati.

Vista la deliberazione dell'Autorità 30 marzo 2021, 138/2021/R/RIF, recante “Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2);

Vista la determinazione del 31 marzo 2021, 01/DRIF/2021, recante “Adempimenti di cui alla deliberazione 30 marzo 2021, 138/2021/R/RIF”.

Visto il documento per la consultazione dell'Autorità 2 luglio 2021, 282/2021/R/RIF, recante “Definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2) - Orientamenti finali”;

Vista la deliberazione dell'ARERA del 03 agosto 2021 n. 363/2021/R/rif “Approvazione del metodo tariffario rifiuti (mtr-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025” che costituisce la regolazione del periodo successivo al “Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti” (MTR) introdotto dalla stessa Autorità con deliberazione del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif;

Vista la deliberazione dell'ARERA del 04 novembre 2021 n. 2/DRIF/2021 “approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (mtr-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”

Dato atto che la citata delibera dell'ARERA n. 2/DRIF/2021 ed i suoi allegati definiscono le modalità operative di identificazione dei costi del servizio rifiuti da coprire mediante entrate tariffarie.

Dato atto che la succitata deliberazione ARERA n. **363/2021/R/rif** in merito alla procedura di approvazione del Piano prevede all'art. 7 che sulla base della normativa vigente, **il gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario**, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati.

Preso atto che l'“Ente territorialmente competente” è definito dall'ARERA nell'Allegato A alla citata deliberazione n. 363/2021/R/rif, come “l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente”;

Visto che il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, approvato dall'ARERA con la delibera 15/2022/R/rif del 18 gennaio 2022, introduce un insieme di obblighi, minimi ed omogenei in tutto il Paese, per il servizio di gestione dei rifiuti urbani in materia di qualità contrattuale e tecnica. Il livello di qualità sarà monitorato attraverso standard ed indicatori, differenziati a seconda del livello qualitativo effettivo di partenza, definito in base alle prestazioni previste nei Contratti di servizio e/o nelle Carte della qualità vigenti.

Il provvedimento conferma la possibilità per gli ETC, anche su proposta motivata dei gestori, di definire eventuali standard qualitativi migliorativi rispetto a quanto previsto dal TQRIF per lo schema regolatorio di riferimento.

Vista la carta di qualità del servizio di gestione delle tariffe TARI e dei rapporti con gli utenti;

Questo primo adempimento è volto a consentire la graduale attuazione del nuovo regime, tenendo in considerazione le diverse caratteristiche di partenza e applicando principi di gradualità e sostenibilità economica.

Gli obblighi introdotti per la qualità contrattuale riguardano la gestione delle richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio; la gestione dei reclami, delle richieste di informazioni e di rettifica degli importi addebitati; la previsione di punti di contatto con l'utente; le modalità e periodicità di pagamento, rateizzazione, rimborso degli importi non dovuti; il ritiro dei rifiuti su chiamata, la gestione dei disservizi e della riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare. Per la qualità tecnica, invece, vengono introdotte previsioni in merito alla continuità, regolarità del servizio e alla sua sicurezza.

Visto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. **13 del 28-05-2022**, è stato adottato il nuovo Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per gli anni dal 2022 al 2025 predisposto ai sensi della deliberazione dell'ARERA n. 363/2021/R/rif, da cui risulta un costo complessivo di:

PEF 2022 € 97.921,00 da cui è necessario detrarre la somma di € 286,00 come previsto dal comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 di ARERA;

PEF 2023 € 99.187,00 da cui è necessario detrarre la somma di € 362,00 come previsto dal comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 di ARERA;

PEF 2024 € 102.256,00 da cui è necessario detrarre la somma di € 362,00 come previsto dal comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 di ARERA;

PEF 2025 € 104.171,00 da cui è necessario detrarre la somma di € 362,00 come previsto dal comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 di ARERA;

Visto l'art. 3, comma 5 quinquies del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228 e s.m.i., il quale prevede:

“a decorrere dall’anno 2022, i comuni, in deroga all’articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”;

<<Nell’ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell’anno di riferimento, il termine per l’approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all’approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.».

Visto che l’art. 1 comma 775 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 proroga il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023 da parte degli Enti Locali al 30 aprile 2023;

Visto il Regolamento Comunale per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) approvato con **deliberazione consiliare n. 4 del 29/04/2023**;

Vista la deliberazione consiliare **n. 14 del 28-05-2022**; con la quale sono state approvate le tariffe della componente TARI per l’anno 2022;

Visto che l’ “Autorità per la gestione integrata dei rifiuti urbani” A.G.I.R., così come definita dalla L.R. n. 36 del 21/10/2013 e ad oggi pienamente operativa nella sua qualità di Ente Territorialmente Competente per tutto il territorio della Regione Abruzzo, alla data attuale non ha inviato alcuna comunicazione al Comune di **OPI** in merito a una eventuale revisione infra periodo, ai sensi degli art. 8.5 e 8.6 della Delibera 363/2021 di ARERA, dei costi di gestione del Piano economico finanziario di cui alla citata deliberazione di Consiglio Comunale **n. 13 del 28-05-2022**;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla determinazione del costo di gestione relativo al servizio rifiuti urbani per l’anno 2023;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»;

Ad unanimità di voti

DELIBERA

- 1 DI DARE Atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento
- 2 di confermare il costo complessivo di gestione del servizio rifiuti per l’anno 2023 pari ad **€ 98.825,00 (99.187,00-362,00) quantificato con delibera di C.C. n. 13 del 28-05-2022, che il comune dovrà coprire integralmente con la TARIFFA**;
- 3 che la TARI 2023 sarà posta in riscossione previa deliberazione del Consiglio Comunale con oggetto **“approvazione tariffe componenti TARI per l’anno 2023 determinazione rate e scadenze di pagamento”**.

Infine, stante l’urgenza di provvedere per l’approssimarsi del termine di scadenza per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2023.

Il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa in form palese:

presenti n. 6, votanti n. 6, astenuti n. 0, voti favorevoli n. 6, voti contrari n. 0

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.

**ESPRESSIONE PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL D. LGS. 18.08.2000, N. 267 E
SS.MM.II..**

Visto, si esprime PARERE Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica** ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Data: 09-05-2023

Il Responsabile del Servizio

Cecilia D'Addezio

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d. lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

**ESPRESSIONE PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL D. LGS. 18.08.2000, N. 267 E
SS.MM.II..**

Visto, si esprime PARERE Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile** ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Data: 09-05-2023

Il Responsabile del Servizio

Cecilia D'Addezio

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d. lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

IL PRESIDENTE

Antonio Di Santo

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Antonella Marra

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d. lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
